



NORMATIVA SQUADRE NAZIONALI

REGOLE D'ATTUAZIONE

Approvato dal 12° CF del 28/06/2010 con delibera n.115-12-09/12

PREMESSA

La FISW con il presente atto intende regolamentare i rapporti con gli atleti delle Squadre Nazionali inseriti nelle categorie di merito **Alto Livello** e **Alta Specializzazione**.

Tali rapporti sono finalizzati a sostenere economicamente l'attività sportiva degli atleti interessati. Il presente disciplinare, i cui effetti hanno decorrenza dalla stagione Agonistica 2010, è stato approvato dal Consiglio Federale in data 28 giugno 2010 (delibera C.F. n. 115 - 12 09/12), fatte salve successive integrazioni da parte dello stesso Consiglio Federale, annulla e supera ogni altro precedente atto.

NORME GENERALI

Gli atleti appartenenti alle categorie di cui sopra, devono ottemperare ai seguenti doveri nei confronti della FISW e dell' Associazione Sportiva di appartenenza:

- L'attività sportiva deve essere svolta nell'ambito dell'organizzazione della FISW e in conformità con la programmazione agonistica e di allenamento concordata con il tecnico della Nazionale responsabile di settore ed il tecnico responsabile dell'Associazione sportiva.
- Nell'espletamento dell'attività sportiva l'atleta deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni tecniche del programma prestabilito.
- Gli aspetti tecnico-organizzativi riguardanti l'attività agonistica riferita a raduni tecnici in Italia e all'estero nonché le selezioni per le gare internazionali è di stretta competenza della Segreteria federale.
- L'atleta deve essere disponibile a effettuare i controlli periodici fisico-attitudinali e medico-diagnostici eventualmente previsti dal piano di allenamento concordato; le date di effettuazione di tali controlli saranno comunicate con anticipo agli atleti interessati e alle Società sportive di appartenenza.
- In occasione di convocazioni a raduni, competizioni, selezioni e controlli previsti, oltre ad ogni altra circostanza stabilita dalla FISW, l'atleta deve puntualmente rispondere alla convocazione nel luogo e all'ora stabiliti. Qualora lo stesso fosse impossibilitato a parteciparvi, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria federale.
- L'atleta non può pubblicare articoli, rilasciare dichiarazioni, consentire interviste (parlate, filmate o scritte) lesive del prestigio di altri atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara ed organi federali.
- Ogni atleta si impegna a salvaguardare con la dignità del proprio comportamento, in Italia e all'estero, l'immagine del nostro sport e del nostro Paese.

- Gli atleti inseriti nel Programma di Alto Livello di ogni Disciplina sono obbligatoriamente tenuti a partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, pena decurtazione o annullamento dei contributi stanziati a bilancio a loro favore.

L'atleta inoltre:

- È tenuto a indossare esclusivamente i capi di abbigliamento che costituiscono la divisa della Squadra Nazionale. Per quanto riguarda i capi tecnici gli atleti potranno riportare logotipi individuali che non siano in contrasto con gli eventuali sponsor istituzionali della FISW e dovranno altresì riportare eventuale sponsor federale in occasione delle manifestazioni ufficiali; gli obblighi decorrono dal momento del ritrovo per il raduno collegiale e di partenza per le trasferte alle competizioni internazionali e terminano al momento dello scioglimento della squadra.
- Non può in alcun modo asportare, coprire e comunque alterare scritte, marchi, logotipi e fregi apposti sui capi di abbigliamento costituenti la divisa della Squadra Nazionale.
- L'atleta appartenente alle categorie di Alto Livello e Alta Specializzazione, concede alla FISW, a titolo gratuito il diritto d'immagine per ogni iniziativa a carattere istituzionale e commerciale programmata dalla stessa, assicurando la propria incondizionata disponibilità nei tempi e nei modi indicati dalla FISW per la realizzazione di foto singole e di gruppo, filmati promozionali e pubbliche relazioni.
- Nel corso di raduni o trasferte per qualunque azione che esuli dalle pratiche strettamente correlate all'allenamento deve chiedere autorizzazione al tecnico responsabile. La FISW non è responsabile in alcun modo per qualsivoglia accadimento derivante da allontanamento dal raduno o trasferta non autorizzata.
E' facoltà del tecnico procedere con l'espulsione degli atleti che si comportano in maniera disdicevole durante tali eventi.

SANZIONI

- All'atleta che viola le norme della presente normativa, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti Regolamenti della FISW, può essere comminata una sanzione pecuniaria determinata allo scopo dal Consiglio Federale.
- Il tecnico responsabile, qualora riscontri violazioni alle disposizioni di cui sopra, potrà allontanare immediatamente dal raduno o dalla trasferta l'atleta interessato e dovrà informare tempestivamente dell'accaduto la Segreteria federale.

NORME MEDICO SANITARIE

Tutti gli Atleti facenti parte delle Squadre Nazionali devono depositare in FISW l'idoneità agonistica in originale. In mancanza di tale documento la Segreteria non potrà procedere alla convocazione a raduni e gare.

Tutti gli atleti facenti parte delle Squadre Nazionali devono segnalare tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni, qualsiasi incidente con ripercussioni fisico-organiche, per consentire alla Segreteria federale l'istruzione della pratica assicurativa.

Alla segnalazione dell'infortunio dovrà seguire tassativamente il certificato medico con la diagnosi e l'eventuale prescrizione di indagini diagnostiche e/o di terapia.

Le spese mediche (visite, esami, terapie fisiche e/o chirurgiche), dovranno essere sostenute dagli interessati, che verranno direttamente rimborsati dall'assicurazione solo se in regola con la procedura di denuncia dell'infortunio e nei limiti previsti dal contratto assicurativo.

La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Segreteria federale, pena di decadenza, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

La mancata osservanza dei termini di cui sopra preclude tassativamente l'evasione della pratica.

Gli atleti con infortunio aperto non potranno essere convocati a raduni/gare . Solo nel momento in cui il medico federale avrà redatto apposito certificato di chiusura infortunio, l'atleta sarà abilitato alla ripresa dell'attività agonistica federale.

Ricordiamo che esiste anche una copertura assicurativa con la “ EX SPORTASS” che dovrà essere attivata direttamente dalla Società sportiva di appartenenza del tesserato per la quale è necessaria la denuncia infortunio sugli appositi moduli e secondo quanto previsto dalla polizza .

Inoltre, ogni componente la Squadra Nazionale deve tempestivamente notificare alla Commissione Medica e alla Commissione Antidoping, ogni malattia con prognosi superiore a 10 giorni e ogni terapia farmacologica prescritta; ciò al fine di consentire, a coloro che sono preposti ai controlli antidoping, di effettuare obiettive valutazioni sulla posizione doping di ogni atleta in occasione di gare o di controlli a sorpresa.

Si prega di prestare particolare attenzione alla normativa antidoping che è pubblicata sul sito ufficiale del CONI e alla lista delle sostanze e metodi proibiti 2010 consultabile alla pagina www.coni.it – e cliccando sull'icona “antidoping”.

Le pagine riservate alla materia sono in continuo aggiornamento.

Ricordiamo inoltre agli atleti che si rivolgono direttamente ad altri dottori esterni alla Commissione Medica federale, di menzionare la propria appartenenza alla Squadra Nazionale così da evitare la prescrizione di farmaci sensibili ai controlli antidoping, come previsto dalle normative in vigore: in tutti i casi si raccomanda a tutto il personale sanitario e parasanitario di operare in coordinamento con il Medico federale.

In ottemperanza alle normative antidoping gli atleti dovranno segnalare alla Segreteria federale la loro reperibilità anche in caso di partecipazione a gare o allenamenti svolti a titolo personale.

**NORMATIVA SQUADRE NAZIONALI
REGOLE D'ATTUAZIONE**

IL SOTTOSCRITTO ATLETA.....DICHIARA DI
AVER RICEVUTO COPIA DELLA NORMATIVA SQUADRE NAZIONALI –
REGOLE D'ATTUAZIONE E DI AVERE PRESO VISIONE PER L'OSSERVANZA
DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLA PROPRIA APPARTENENZA ALLA
SQUADRA NAZIONALE..

DATA

FIRMA

N.B. Nel caso in cui la presente normativa non venisse restituita debitamente firmata entro
15 giorni dal ricevimento, si riterrà la tacita accettazione da parte dell'atleta interessato.